
Sulle conseguenze dell'aumento del tasso legale di interesse

1. – Il recente aumento dell'interesse legale al dieci per cento introduce un notevole fattore di chiarezza intorno a come si debba risarcire il danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie ed in ispecie cosa si debba intendere per «maggior danno» ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c. Tale aumento è destinato altresì a contribuire, in modo decisivo, alla revisione critica di alcune opinioni correnti, come quella che classifica il debito di risarcimento quale debito di valore e così finisce per cumulare la rivalutazione monetaria e l'interesse legale, ingigantendone il risultato.

La miglior bussola di orientamento, in questa materia, è costituita dal confine tra il mero indennizzo ed il lucro del creditore, rispetto all'interesse, basato sul *quod plerumque accidit*. Ogni soluzione che trasmodi nel lucro del danneggiato, invece di procurargli il solo risarcimento, non può che apparire erronea ⁽¹⁾.

Da «Il Foro italiano», 1991, I, p. 873 e ss. e da «L'Espressione monetaria nella responsabilità civile», Cedam 1994.

Lo scritto annota la seguente massima:

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 12.3.1990, n. 2013, Pres. Vela, Est. Lipari, P.M. Dommarumma, (Concl. diff.); Oratorio Salesiano c/ ANAS: «Il danno da svalutazione non discende automaticamente ed immediatamente dall'inflazione invocata in giudizio come fatto notorio, ma va ravvisata, caso per caso, nel pregiudizio patito in concreto da quel determinato creditore per non aver potuto disporre tempestivamente della somma al tempo dell'adempimento».

(1) G. VALCAVI, *Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*, in *Quadrimestre*, 1986, pp. 681 ss.; nonché dello stesso autore, *L'indennizzo del mero lucro cessante, come criterio generale di risarcimento del danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 2220; *Le obbligazioni divisa straniera, il corso di cambio ed il maggiore danno da mora*, *id.*, 1989, I, p. 1210; *In tema di indennizzo e lucro del creditore: a proposito di interessi e di rivalutazione monetaria*, *id.*, 1988, I, p. 2318.

L'intervenuto aumento dell'interesse legale acquista, sul piano pratico, il rilievo di prezioso banco di prova della correttezza delle opinioni correnti e dei risultati di calcolo, cui esse approdano. In questo senso si deve qui ricordare la motivazione posta a base dell'orientamento giurisprudenziale che (quando ancora il tasso legale era fermo al 5%) escluse il cumulo della rivalutazione e dell'interesse legale nel risarcimento del danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie (2).

Cominciamo col dire che, al giorno d'oggi, il «maggior danno da mora» non può essere individuato nel differenziale tra tasso legale e tasso inflazionistico. Infatti, l'interesse legale è ora pari al 10% e perciò supera la percentuale di svalutazione monetaria, che è pari solo al 6,50%, così che non può farsi riferimento a questa per individuare «il maggior danno» rispetto all'interesse legale. Da questo punto di vista, appare ultronea anche la suddivisione dei creditori in diverse categorie economiche; e tra queste appare superata quella del mero consumatore, che consentirebbe di fare riferimento al tasso di inflazione.

In ultima analisi, l'intervenuto aumento del tasso di interesse conferma la giustezza di quell'orientamento che – come si è detto – esclude il cumulo della rivalutazione monetaria e dell'interesse legale. Codesto cumulo condurrebbe, infatti, ad un rendimento complessivo pari al 16,50% (sommando il tasso di inflazione, pari al 6,50%; e l'interesse legale del 10%), molto al di sopra del normale rendimento del danaro. Quest'ultimo è pari ora al 12,50% lordo per i BOT (10,75% netto), mentre quello dei certificati bancari è pari al 10,625% (netto 7,97%) e quello medio dei depositi bancari è addirittura del 6,70% lordo (4,70% netto).

La percentuale del 16,50%, che deriverebbe dal cumulo della rivalutazione e dell'interesse legale, risulterebbe superiore perfino al prezzo normale dei prestiti bancari, che è pari al 13% per il *prime-rate* ed al 14,69% per i prestiti di maggiore rischio. Senza dimenticare che tali tassi attivi sui prestiti bancari vanno decurtati altresì dell'incidenza delle imposte.

(2) Cfr. Cass, Sez. un., 1° dicembre 1989, n. 7299, *Foro it.*, 1990, I, p. 427, con nota di PARDOLESI e commento di DI MAJO, *Interessi e svalutazione tra risparmiatori e pensionati*.

La decisione, adottata al tempo in cui il tasso legale era fermo al 5%, mostra tutti i suoi limiti e non appare accettabile laddove reputa che il maggior danno vada individuato caso per caso, a seconda delle categorie alle quali i creditori appartenerebbero⁽³⁾. A dir poco, non sembra che possa distinguersi, ad esempio, tra consumatore o creditore occasionale e risparmiatore. Ogni creditore, del resto, pretenderà legittimamente di fruire dell'interesse legale del 10%, che funge da indennizzo, presunto *iuris et de iure*, salvo il maggior danno.

2. – L'intervenuto aumento del tasso legale di interesse costituisce – a mio modo di vedere – anche la riprova di quanto sia fondata l'opinione che individua il maggior danno *ex art. 1224*, 2° comma, nel differenziale tra esso e quello maggiore corrente sul mercato. Il complessivo danno moratorio va infatti qui identificato nel normale lucro cessante che il creditore conseguirebbe da un investimento liquido (e che liquido si voglia far rimanere): appunto l'interesse, secondo il *quod plerumque accidit*⁽⁴⁾.

Non può negarsi rilievo, da questo angolo di visuale, al fatto che l'aumento dell'interesse legale dal 5% al 10% ha ridotto l'ampiezza precedente del maggior danno. Portando l'interesse legale a misura più vicina a quello di mercato, il legislatore si è proprio prefisso di diminuire il differenziale di cui si è detto e che aveva dato luogo a così gravi controversie. Lo scarto esistente è ora pari al 2,50%, invece del precedente 7,50%, comparando il mutato tasso legale al rendimento lordo dei BOT, pari al 12,50%.

La decisione in rassegna esclude, in *obiter*, un riferimento del genere perché – a suo dire – esso comporterebbe «un'operazione normativa» di aumento del tasso legale, in modo da raggiugarlo

(3) Cfr. tra le altre, Cass., Sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, *Foro it.*, 1986, I, p. 1265, con osservazioni di PARDOLESI, *Le Sezioni Unite su debiti di valuta e inflazione: orgoglio (teorico) e pregiudizio (economico)*.

(4) V. le note di VALCAVI, *L'indennizzo del mero lucro cessante, come criterio generale*, cit.; *Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora delle obbligazioni pecuniarie: interessi di mercato o rivalutazione monetaria*, in *Foro it.*, 1986, I, p. 1540; *Rivalutazione monetaria od interesse di mercato?*, *id.*, 1980, I, p. 118; *La stima del danno nel tempo, con riguardo all'inflazione, alla variazione dei prezzi e all'interesse monetario*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, p. 332.

a quello di mercato. Una siffatta affermazione non appare accettabile perché il riferimento al tasso corrente sul mercato è compiuto, come deve essere, in via di presunzione semplice (e perciò non *iuris et de iure*). Toccherà ovviamente al debitore offrire la prova contraria che il creditore non avrebbe investito in BOT, ma in modo diverso, ad esempio in depositi o certificati bancari che presentano un rendimento inferiore. Il «maggior danno» potrà invece calcolarsi sulla base del costo di rimpiazzo del danaro e cioè sotto il profilo di danno emergente (*prime-rate* o maggior interesse pagato), ove sia dimostrato il ricorso ai prestiti bancari. Esso andrà decurtato, peraltro, dell'incidenza sul reddito, quale costo fiscalmente deducibile.

3. – Passiamo ora a vedere quali conseguenze siano ipotizzabili, a seguito dell'aumento dell'interesse legale, per il caso in cui il debitore sia in mora, nel prestare moneta straniera.

Questo debito può essere classificato, secondo l'opinione dominante in dottrina, come «corso valore» o «corso effettivo».

Cominciamo dall'obbligazione in moneta straniera corso-valore, regolata dall'art. 1278 c.c. In questo caso il debitore in mora dovrà prestare ove scelga di farlo in moneta nazionale – l'importo corrispondente al corso di cambio alla scadenza del debito. A questo dovrà aggiungere l'eventuale differenziale di cambio, rispetto al corso al momento del pagamento, tra moneta straniera in rialzo, in cui il creditore dimostri avrebbe cambiato, e il normale rendimento proprio di quest'ultima ⁽⁵⁾.

Per quanto riguarda, invece, l'obbligazione in moneta straniera corso-effettivo, c'è da chiedersi se debba applicarsi il nuovo interesse legale, pari al 10%.

Non sembra a chi scrive che possa sostenersi un tal partito, perché il nostro tasso legale di interesse concerne esclusivamente la moneta nazionale e non anche quella straniera. Per quest'ultima dovrà farsi riferimento – come si è detto – al normale lucro cessante, pro-

(5) Cfr., sempre dello stesso autore, *Il corso di cambio e il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, II, p. 251; *Le obbligazioni in divisa straniera*, cit.; *In materia di liquidazione del danno di uno straniero*, in *Foro it.*, 1989, I, p. 1619.

prio di quest'ultima. L'applicazione del nostro tasso di interesse, anche alle monete straniere, procurerebbe un lucro evidente al creditore della moneta in rialzo, perché il corso di cambio corrente tiene già conto del differenziale degli interessi monetari.

L'aggiunta del nostro interesse del 10% alla moneta straniera, invece di quello suo proprio, eventualmente minore, potrebbe peccare per eccesso e provocare effetti distorsivi anche in ordine al rapporto di cambio considerato.

4. – Esaminiamo ora le conseguenze dell'aumento del tasso legale di interesse in materia di crediti di lavoro.

L'opinione corrente reputa che questi crediti siano indicizzati al costo del vita e vadano altresì aggiunti gli interessi legali, da calcolarsi addirittura sul capitale rivalutato, con un risultato complessivo pari al 16,50% o addirittura al 17,15%, notevolmente al di sopra del normale rendimento o costo di rimpiazzo del danaro. È stato recentemente sostenuto che codesto trattamento non implicherebbe la mora del debitore e questa, ove ricorresse, darebbe luogo altresì all'ulteriore risarcimento del danno da mora⁽⁶⁾.

Tali opinioni vanno assoggettate a revisione critica sulla base del banco di prova costituito dal confine tra l'indennizzo ed il lucro, quanto a conseguenze economiche. Si deve notare, anzitutto, che il combinato disposto degli art. 429, 3° comma, c.p.c. e 150 disp. atto c.p.c. è nato in un clima economico (assolutamente diverso da quello attuale), con inflazione a due cifre, mentre l'interesse legale era fermo al 5% e cioè ad un tasso di gran lunga inferiore a quello inflazionistico. Il precetto di cui all'art. 429, 3° comma, era perciò finalizzato a garantire al creditore comunque il maggior tasso inflazionistico rispetto all'interesse legale.

A suo tempo chi scrive rilevò che l'orientamento dominante, che cumulava la rivalutazione e l'interesse legale, non poteva giudicarsi corretto e che il credito poteva essere rivalutato solo per la parte che superasse l'altezza dell'interesse legale. Nel caso in cui la norma avesse prescritto un cumulo del genere, avrebbe contemplato l'aggiunta, al capitale nominale, dell'interesse le-

(6) Cfr. MASSETANI, *Sui rapporti tra art. 1224 c.c. e art. 429, 3° comma, c.p.c.*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 3434.

gale e del «danno» (non del maggior danno) per la perdita del valore del credito ⁽⁷⁾.

Deve escludersi, *a fortiori*, il computo dell'interesse legale sul capitale rivalutato, perché la norma, in questo caso, avrebbe previsto, *in primis*, il risarcimento del danno per la perdita del valore del credito e solo successivamente il computo degli interessi legali. All'opposto l'art. 429, 3° comma, contempla l'aggiunta dell'interesse legale, come prima cosa, e solo successivamente la liquidazione dell'eventuale «maggior danno» per la perdita di valore del credito.

Non pare possa condividersi altresì l'opinione che si tratti di un credito indicizzato addirittura svincolato dalla mora, il cui ristoro andrebbe perfino aggiunto. È un dato di fatto che il cumulo di interessi legali e di rivalutazione metterebbe in tutta evidenza l'incostituzionalità dell'art. 429, 3° comma. In effetti, si avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento del creditore di salario arretrato a scapito di quello corrente, per il quale è nota la tendenza alla progressiva eliminazione dell'aggancio alla scala mobile. Codesto trattamento metterebbe capo, infatti, ad una disuguaglianza tra lavoratore e lavoratore e tra questo e il pensionato, ed in genere ogni altro creditore.

Ovviamente, le medesime considerazioni valgono anche per quelle norme simili che contemplanò un cumulo analogo di rivalutazione ed interessi: è il caso dei crediti di professionisti e, più in genere, di lavoratori autonomi ⁽⁸⁾.

5. – Passiamo a vedere, da ultimo, quali conclusioni si debbano trarre dal predetto aumento dell'interesse legale a proposito del risarcimento del danno in genere.

L'opinione corrente rivaluta il credito ed aggiunge altresì l'interesse legale, calcolato addirittura sul capitale rivalutato. Ciò mette capo alla percentuale annua del 17,15% (sui dati odierni), che pro-

(7) Cfr. VALCAVI, *La stima del danno nel tempo, con riguardo all'inflazione*, cit., p. 349 ss.

(8) Così, tra le altre, la disposizione comune alle tariffe di avvocato e procuratore, di cui al D.M. 24 novembre 1990 n. 392.

Con riguardo all'art. 429 c.p.c., di «quasi inevitabile... denuncia di illegittimità costituzionale...», data la sua palese (sopravvenuta) arbitrarietà» da nuovo tasso legale parla E. QUADRI, *Commento* all'art. 1 legge 26 novembre 1990 n. 353, in *Corriere giur.*, 1991, pp. 12, 19.

cura al danneggiato un vistoso lucro e non il mero ristoro. Sotto questo profilo l'aumento del tasso legale d'interesse costituisce la migliore riprova dell'erroneità del metodo comunemente accettato e delle sue giustificazioni.

A proposito di queste ultime, la classificazione del credito del risarcimento come credito di valore e non di valuta, non appare accettabile sul piano dogmatico, per quanto l'autore di queste righe ebbe a scrivere nei contributi ai quali rinvia⁽⁹⁾, e per le riserve al riguardo, di recente, delle medesima Suprema Corte.

Quest'ultima, nella sua decisione n. 6209 del 20 giugno 1990 (*Foro it.*, 1990, I, p. 2808) ha testualmente scritto, in proposito: «nessuno vuol negare l'origine empirica e casistica della categoria del credito di valore che, sebbene osteggiata dal punto di vista concettuale, continua a dimostrare una notevole capacità espansiva», per la sua comodità pratica di strumento di conto. Appare, qui, oltremodo significativo il fatto che il Supremo collegio si è guardato dal prendere le difese di codesta categoria, sul piano dogmatico, salvo suggerire un metodo di computazione molto macchinoso, dato che l'indennizzo va rivalutato di anno in anno e gli interessi devono essere calcolati sul capitale via via rivalutato⁽¹⁰⁾.

Parimenti inaccettabile è l'altra giustificazione offerta del cumulo, che parte dalla corretta distinzione tra danno da illecito e da inadempienza (da stimarsi con riferimento al tempo del suo accadimento, escludendo quello alla decisione) e quello successivo per la diseconomia causata dal ritardo (con cui l'indennizzo viene prestato) e tuttavia dà ingresso alla rivalutazione monetaria, perché ripristinerebbe la situazione patrimoniale anteriore all'evento dannoso, con l'aggiunta dell'interesse, che indennizzerebbe la diseconomia per il ritardo.

(9) Cfr. VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, p. 31; *In materia di criteri di liquidazione del danno in genere e di interessi monetari*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 933; *Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora*, cit.; *Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse*, *id.*, 1981, I, 2112; *Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*, in *Quadrimestre* 1986.

(10) All'opposto, il riferimento al normale rendimento del denaro, si presenta molto più agevole in quanto il giudice può riferirsi ai dati degli accordi interbancari in vigore, sempre in via presuntiva, e con la facoltà di ricorrere a criteri equitativi, *ex art.* 1226 c.c. e 2056, 2° comma, c.c.

Queste proposizioni sono viziate dall'errore di fondo di non avvedersi che i due rimedi, in ultima analisi, sono chiamati a risarcire il medesimo danno, che proviene dal ritardo. Infatti, una volta che si sia correttamente fissato l'indennizzo puntuale al momento del verificarsi del danno, la successiva rivalutazione e l'interesse tendono entrambi ad eliminare la posteriore diseconomia per il ritardo con cui l'indennizzo di base viene prestato.

In questa materia, occorre fare riferimento alla regola di fondo del *quod interest* secondo il *quod plerumque accidit*. Non sembra, al riguardo, che si possa di norma supporre che il danneggiato avrebbe ad un tempo acquisito o conservato nel suo patrimonio il bene non prestato o tolto (così da giustificare l'attualizzazione del suo valore) e mantenuto anche la disponibilità dell'equivalente pecuniario (così da fruire del suo rendimento) durante il ritardo.

Nel nostro sistema non è ipotizzabile un credito indicizzato, perché l'indicizzazione non è contemplata da alcuna norma. Tanto meno può giustificarsi il cumulo di rivalutazione e di interesse legale, sulla base di un generico ricorso all'«equità», come ha fatto la citata sentenza 6209/90, perché all'opposto la percentuale richiamata del 17,15% all'anno procura al danneggiato un lucro ed evidenzia una disparità di trattamento nei confronti di ogni altro creditore.

La soluzione del problema di fondo, in materia di risarcimento del danno in genere, passa attraverso la giusta distinzione dei due diversi tipi di danno: il danno da illecito o da inadempienza e quello posteriore, dipendente dal ritardo con cui è prestato l'indennizzo. Il primo danno dev'essere stimato con riferimento al valore del bene non prestato o tolto, nel momento in cui l'evento dannoso si verifica e non al *tempus rei iudicandae*, come in passato è stato sostenuto da molti. Il diverso danno da ritardo nel prestare l'indennizzo è stato correttamente identificato «nella perdita della *utilitas* che il creditore avrebbe tratto dalla somma di danaro originariamente dovuta». Il risarcimento di questo particolare danno richiama l'applicazione dell'art. 1224, 1° e 2° comma, che va applicato ad ogni obbligazione pecuniaria, sia essa liquida o illiquida, come quella in esame. Anche l'indennizzo di un'obbligazione illiquida riguarda «la perdita della *utilitas* che il creditore avrebbe tratto dalla somma originariamente dovuta», e cioè il lucro cessante di un credito pecuniario, quale in definitiva è anche quello illiquido.

Per concludere, appare evidente l'erroneità del cumulo di rivalutazione e di interesse legale (a maggior ragione, se addirittura calcolato sul credito rivalutato). Occorre piuttosto metter capo all'interesse legale del 10%, integrato del maggior danno di cui al 2° comma dell'art. 1224, da individuarsi nel differenziale rispetto al normale rendimento o costo del danaro.

Lo scritto è stato richiamato da:

R. PARDOLESI, *Crediti previdenziali, tutela differenziale e punitive damage*, *Foro it.*, 1991, I, p. 1324; A. TODARO, *La rivalutazione delle prestazioni di previdenza sociale*, *Giust. civ.*, 1991, I, p. 2887, nota 13; R. CARANTA, *La rivalutazione automatica dei crediti previdenziali: un arret de reglement della Corte Costituzionale*, in *Resp. civ. e previdenza*, 1991, p. 444, note 3 e 15; G. D'AJETTI, R. FRASCA, E. MANZI, C. MIELE, *La riforma del processo civile, il giudice di primo grado*, Milano 1991, I, p. 7, 9; P. TARTAGLIA, *Il modesto consumatore va in pensione...*, *Foro it.*, 1991, I, 1331, nota 16; B. INZITARI, *Le riforme della giustizia civile*, Torino 1993, p. 21, nota 26.